

2) succhi (compresi i mosti) di uve concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %, di cui ai codici NC ex 2009 60, ex 2204 30 91 e ex 2204 30 99 :

- a) bianchi : 3,98 ecu/% vol potenziale/hl,
- b) altri : 3,98 ecu/% vol potenziale/hl.

D. L'importo forfettario per ettolitro da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a :

- 42,30 ecu/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di 2 litri o meno,

- 21,15 ecu/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*